

Doc. XXIV

n. 6

## RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*d'iniziativa del senatore BISCARDI*

approvata il 26 febbraio 1998

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a  
conclusione del dibattito sullo schema di decreto legislativo  
concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi  
di istituto delle istituzioni scolastiche autonome»*

---

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome», osserva quanto segue.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «Bassanini I»), ha delegato il Governo a disciplinare con decreto legislativo il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi degli istituti scolastici, ma ha ommesso di prevedere - a differenza di altre deleghe contenute nella stessa legge - l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto. Rilevando tale omissione, la Commissione, nel corso dell'esame, in sede consultiva, in terza lettura del disegno di legge «Bassanini», invitò comunque il Governo a comunicare alle Camere il testo del decreto legislativo prima della sua emanazione e il Ministro Berlinguer si impegnò formalmente in tal senso, nella seduta del 25 febbraio 1997. In attuazione di tale impegno, il Ministro, lo scorso 3 febbraio, ha trasmesso alla Commissione lo schema stesso, assicurando la disponibilità del Governo a partecipare al dibattito parlamentare; in esito a ciò, su richiesta della Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'esame del documento alla Commissione stessa e tale esame ha avuto luogo nelle sedute del 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio, alla presenza di un rappresentante del Governo.

Si deve quindi preliminarmente esprimere apprezzamento per la disponibilità manifestata in questa occasione dal Governo al confronto parlamentare, disponibilità che appare particolarmente significativa in una fase dei rapporti fra Governo e Parlamento caratterizzata dal conferimento di deleghe legislative particolarmente ampie in materie di grande rilievo.

Quanto al merito del testo, la Commissione esprime una valutazione sostanzialmente favorevole, rilevando la sua conformità ai criteri contenuti nella norma di delega. Merita apprezzamento, in particolare, l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali (attualmente il ruolo dei capi di istituto è nazionale), con una soluzione che prefigura la auspicata e necessaria riforma dell'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Parimenti opportuna risulta la previsione di nuclei di valutazione regionali, che si riconnette, del resto, ad una previsione contenuta nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni. Al riguardo, nel dibattito è stata segnalata l'opportunità che le disposizioni dello schema in esame (le quali andranno ad integrare il decreto legislativo n. 29 del 1993) circa la responsabilità dei dirigenti scolastici, siano più esplicitamente raccordate con le norme previste in via generale sulla responsabilità dei dirigenti statali. Si segnala inoltre l'opportunità di precisare, all'articolo 25-bis, comma 6, che viene inserito nel decreto legislativo n. 29 del 1993, che la relazione ivi prevista ha periodicità trimestrale e che le funzioni ivi previste sono esercitate nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai docenti. Un altro giudizio positivo riguarda la norma sui direttori degli istituti di istruzione artistica.

Il nodo di maggiore rilievo, sul quale il testo non offre una risposta chiara (in ciò peraltro riproducendo un'ambiguità della norma di delega) e che la Commissione invita il Governo senz'altro a sciogliere, riguarda la norma transitoria (articolo 25-ter) sull'inquadramento dei capi d'istituto attualmente in servizio nei ruoli dei dirigenti scolastici. Il collegamento fra la preposizione a istituti scolastici dotati di autonomia e la ammissione agli appositi corsi di formazione sembra suscettibile di condurre a esiti non accettabili per la loro casualità. Il comma 1 dell'articolo 25-ter dovrebbe quindi

essere riformulato nei seguenti termini: la frequenza dei corsi di formazione deve riguardare tutti i capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; conseguita la dirigenza in termini giuridici ed economici, i capi d'istituto dovrebbero mantenere la sede di titolarità come sede provvisoria di servizio; quando tutte le scuole avranno conseguito - previa la necessaria razionalizzazione delle loro strutture - l'autonomia e la personalità giuridica, saranno assegnate ai dirigenti scolastici in servizio, ed anche a quelli che in quel momento risultassero fuori dal servizio per l'espletamento di compiti o mansioni previsti dalla legge, le sedi definitive di titolarità; l'assegnazione delle sedi definitive di titolarità dovrà avvenire su base provinciale, in base a graduatorie compilate per ordini scolastici, prevedendo la valutazione di tutti i titoli culturali e di servizio e, a parità di condizioni, la precedenza per le sedi di precedente titolarità.

Altri profili su cui la Commissione invita il Governo a integrare lo schema riguardano le modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi stessi, su cui la discrezionalità lasciata all'amministrazione scolastica appare eccessiva, con particolare riguardo ad una efficace valutazione finale. La Commissione richiama inoltre al Governo l'esigenza di consentire l'accesso anche a quanti vi abbiano titolo ma si trovino in aspettativa per cause previste dalla legge.

Passando alla disciplina «a regime» del reclutamento dei futuri dirigenti (articolo 28-*bis*), la Commissione esprime apprezzamento per la articolazione del procedimento di selezione (corso-concorso) previsto, che appare senz'altro adeguata all'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei dirigenti scolastici; tale obiettivo assume del resto rilievo cruciale in vista della riforma in senso autonomistico dell'ordinamento scolastico.

La Commissione comunque invita il Governo, in sede di attuazione delle norme, a fissare *standard* adeguatamente selettivi per la prima fase del corso-concorso (la selezione per titoli), così da assicurare un più efficace svolgimento alle successive fasi concorsuali e ad esaminare con particolare attenzione la situazione dei presidi incaricati, individuando percorsi specifici che possano garantire la giusta valutazione del servizio da loro prestato nelle varie istituzioni scolastiche.

Infine la Commissione segnala l'opportunità di indicare nel decreto legislativo quali, fra le norme del testo unico sulla scuola che regolano attualmente la materia, debbano intendersi abrogate, nonché la necessità di una correzione del comma 2 dell'articolo 25-*ter* affinché sia chiaro che il termine ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo e non da quella del decreto legislativo n. 29 del 1993.

